

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 558/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

10/07/2015 U-rsp/4429/2015



Ai Presidenti degli
Ordini territoriali
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

**Oggetto: DDL Concorrenza – manifestazione della Rete Professioni Tecniche
del 23 luglio 2015.**

Caro Presidente,

scriviamo per aggiornarTi sul percorso di sensibilizzazione istituzionale che, come CNI e come Rete Professioni Tecniche, stiamo sviluppando in riferimento al cd. DDL Concorrenza (AC 3012), particolarmente impattante nelle disposizioni di cui all'articolo 31 sullo svolgimento di attività professionali in forma associata.

Come saprai, il provvedimento è all'esame delle Commissioni congiunte VI Finanze e X Attività Produttive della Camera dei Deputati, ai cui componenti abbiamo fatto pervenire lo scorso 10 giugno la lettera allegata, illustrativa dei ns. rilievi.

Presso queste Commissioni, inoltre, una rappresentanza della Rete è stata audita lo scorso 19 giugno registrando un ampio interesse verso le proposte articolate nel documento depositato, anch'esso allegato alla presente.

Abbiamo poi incontrato relatori e componenti le Commissioni Parlamentari competenti per materia, nonché l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con i quali abbiamo chiarito gli aspetti distorsivi della concorrenza della disposizione citata.

La Commissione II^a Giustizia della Camera sta esaminando il provvedimento in sede consultiva per esprimere un parere sui profili di competenza e, a questo proposito, abbiamo rappresentato a diversi Commissari la portata sanatoria di questa norma su numerosi illeciti commessi nel corso degli anni.

Stando alle scadenze previste, e alla volontà di chiudere l'esame del provvedimento in Commissione entro il corrente mese, ci sarà tempo per sottoporre all'attenzione dei deputati le nostre proposte emendative, molte delle quali propositive, entro il prossimo lunedì 13 luglio, alle ore 12.00.

Ti chiediamo, pertanto, di attivarTi per sensibilizzare sulla questione i parlamentari del Tuo territorio, in particolare gli eventuali componenti delle Commissioni VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati (vedi elenco allegato).

Per dare ulteriore impulso alla nostra iniziativa, insieme alle altre professioni aderenti alla Rete, abbiamo organizzato una **manifestazione pubblica** che si terrà a **Roma, presso il Teatro Quirino** (Via delle Vergini n. 7, nei pressi di Piazza Colonna), **nella mattina di giovedì 23 luglio 2015, con inizio alle ore 9,30 e presumibile conclusione alle ore 13,00.**

La manifestazione sarà moderata dal **dott. Franco Di Mare**, giornalista e conduttore della RAI. Ci stiamo operando perché siano presenti alla manifestazione autorevoli rappresentanti del Governo e del Parlamento, il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i rappresentanti degli altri Ordini professionali interessati dalle misure del provvedimento (Notai, Commercialisti, Avvocati etc.) e delle altre associazioni professionali e imprenditoriali, nonché i rappresentanti delle principali associazioni a tutela dei consumatori.

Lo scopo della manifestazione è quello di ribadire che i professionisti non sono "contro" ma "per" la concorrenza; una concorrenza che vada davvero a vantaggio degli utenti e dei consumatori, sia effettiva e consenta una reale apertura dei mercati; una concorrenza rispettosa del principio di parità di trattamento nonché dei principi etici e deontologici posti alla base delle professioni in ogni Paese del mondo.

Per far sì che la manifestazione ottenga i risultati sperati, è necessario coinvolgere il maggior numero di professionisti possibile, facendoli partecipare alla manifestazione di Roma. Nonostante siamo prossimi alla pausa estiva, Ti chiediamo uno sforzo per contribuire alla riuscita dell'iniziativa. Nei prossimi giorni invieremo ulteriori comunicazioni con i dettagli ed il programma definitivo della manifestazione; sarai contattato dal personale del CNI per verificare il numero delle presenze che il Tuo Ordine riuscirà a garantire alla manifestazione.

Stiamo anche organizzando una trasmissione in streaming per consentire a quanti non possano essere presenti, di seguire i lavori anche presso sedi decentrate all'uopo allestite.


Ti saremmo anche grati per eventuali suggerimenti e/o informazioni.

RingraziandoTi fin d'ora per il prezioso contributo, Ti inviamo i nostri migliori saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegratta



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



Ai Componenti della
VI^a Commissione Permanente
(Finanze) della
Camera dei Deputati

Ai Componenti della
X^a Commissione Permanente
(Attività produttive, commercio e
turismo) della
Camera dei Deputati

Prot. n.193/2015

Roma, 10 giugno 2015

Oggetto: DDL Concorrenza (AC 3012).

Illustre Onorevole,

Le scriviamo in rappresentanza degli Ordini e Collegi aderenti alla **Rete delle Professioni Tecniche** per sottoporre alla sua attenzione alcune tematiche rilevanti per gli oltre 600.000 professionisti che rappresentiamo, inerenti al provvedimento cd. **Ddl Concorrenza (AC 3012)**, attualmente in esame nelle Commissioni VI Finanze e X Attività produttive di cui Lei è componente.

A questo proposito siamo ad anticiparle le criticità rilevate da tutti i Consigli nazionali aderenti alla RETE che saranno oggetto di un **documento tecnico dettagliato** che forniremo successivamente alle Commissioni e alle rispettive Presidenze, in cui, alle proposte di modifica del testo, si aggiungeranno alcune ipotesi di integrazione, in linea con lo spirito politico-legislativo della norma.

Siamo pienamente convinti che l'attuale congiuntura economica, affrontata da un'azione politica del Governo, possa rappresentare l'occasione giusta per implementare politiche di **sviluppo reale della concorrenza e di apertura del mercato**, e riteniamo quindi, nel testo all'esame della Camera dei Deputati:

- che sia opportuna una **modifica dell'articolo 12**, recante *ultrattività della copertura per la responsabilità civile derivante da attività professionale*, nel senso di prevedere la possibilità per il professionista di aderire **ad una polizza "standard" di categoria**, la cui negoziazione e conclusione siano rimesse alla competenza del Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio di appartenenza, in qualità di organo di rappresentanza professionale.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Fra i molti vantaggi, la sottoscrizione di tali polizze renderebbe possibile un maggiore risparmio sui premi assicurativi, la creazione di un data base sulla sinistrosità degli iscritti – essenziale per il buon funzionamento delle polizze – nonché la possibilità di compensare le aree della professione maggiormente a rischio di sinistri con quelle meno problematiche da questo specifico punto di vista.

Ulteriore problema che emerge dalla disciplina in materia di polizze RC professionali è rappresentato dalla attuale mancanza di una previsione normativa che obblighi le compagnie assicurative a stipulare tali polizze con i professionisti (cd. obbligo a contrarre). La normativa attualmente in vigore, in sostanza, delinea un obbligo assicurativo “asimmetrico”, da un lato imponendo ai professionisti di essere dotati di idonea copertura assicurativa, dall’altro non obbligando in alcun modo le compagnie assicurative a fornire tale copertura.

Per ricondurre ad equilibrio lo schema assicurativo obbligatorio attualmente gravante sui professionisti, si richiede pertanto che alle compagnie assicurative venga **imposto l’obbligo a contrarre le polizze** a copertura del rischio professionale;

- che sia assolutamente necessario lo stralcio dell’intero articolo 31, recante svolgimento di attività professionali in forma associata, poiché ripropone una modifica normativa palesemente distorsiva del mercato.

Nonostante si continui ad affermare che l’obiettivo della disposizione sia quello di abrogare un “divieto fascista”, l’intervento sull’art. 24 della legge n. 266/1997 previsto dall’art. 31 non può rispondere a tale esigenza, posto che la disposizione recante il divieto all’esercizio delle attività professionali in forma associata (art. 2, legge 23 novembre 1939, n. 1815) è stata già formalmente abrogata (per ben due volte, la prima in termini specifici, la seconda in termini generali) e non ha più alcun rilievo giuridico, né sul piano formale, né su quello sostanziale.

L’abrogazione e la delega contenute nella legge n. 183/2011 e l’attuazione da parte del DM n. 34/2013 (con la quale sono state istituite le Società tra professionisti - STP), quale *ius superveniens* escludono, inoltre, la necessità di dare attuazione alla precedente normativa di cui all’art. 24 della legge n. 266/1997, rendendo perfettamente superfluo qualsiasi intervento in tal senso.

Né detto intervento risulta in alcun modo idoneo ad autorizzare ex post le Società di ingegneria (SDI) a concludere contratti di diritto privato, configurandosi una palese violazione del principio di libera concorrenza cui l’emanata normativa dovrebbe essere ispirata.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

L'effetto "sanante" dell'art. 31, infatti, consentirebbe alle Società di ingegneria - SDI di operare nel settore privato con un vantaggio competitivo enorme rispetto alle Società tra professionisti – STP ed agli stessi liberi professionisti, ed in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale nella sentenza n 103 del 2015 ha sancito che nessuna società commerciale, al di fuori da quelle previste dalla L. 183/2011, può svolgere attività professionali riservate agli iscritti agli albi.

Su tale tema di notevole importanza per le categorie rappresentate forniremo un documento esaustivo che potremo illustrare in audizione.

In aggiunta alle due modifiche appena descritte, al fine di un ulteriore miglioramento del Disegno di legge nella direzione auspicata, proponiamo di integrare il testo del Disegno di Legge all'esame della Camera dei Deputati con le seguenti proposte, che saranno, come anticipato, approfondite in termini tecnici e legislativi, nel successivo documento:

- un adeguamento del **regime fiscale delle Società tra professionisti in linea con i modelli societari da esse adottati** e la messa in opera di politiche finalizzate a dare maggiore impulso allo sviluppo delle Società tra professionisti, allargando la platea dei soggetti interessati;
- al fine di consentire soprattutto ai giovani di strutturarsi per competere ad armi pari con le società di capitale già attive da anni nel comparto delle professioni tecniche e di acquisire visibilità e competenze anche a livello internazionale, la possibilità anche alle **Società tra professionisti multidisciplinari dell'iscrizione in una sezione speciale degli albi** o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti;
- con l'intento di rimuovere una circostanza di concreta disparità venutasi a determinare a seguito dell'istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'Albo degli Amministratori Giudiziari, incaricati di custodire, conservare e amministrare i beni soggetti a sequestro o confisca, e riconoscendo le effettive competenze acquisite, l'opportunità di modificare la normativa vigente **comprendendo anche i professionisti tecnici iscritti ai rispettivi Albi fra i soggetti legittimati a ricoprire il ruolo di amministratori giudiziari**;
- nell'ottica di **rafforzare e valorizzare il Contratto di Rete** (ex art. 42 L. 122/2010) quale strumento utile a favorire gli obiettivi di crescita economica e di consolidamento della ripresa, l'ammissione alla sottoscrizione di questa tipologia di contratto, unitamente ai soggetti che risultino titolare di un'impresa, così come previsto dalla normativa vigente piuttosto restrittiva, anche i liberi professionisti, oltre un milione, regolarmente iscritti agli albi.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

- nella finalità di aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani e, in generale, ai professionisti che non siano titolari di uno studio di dimensioni notevoli, in grado di garantire adeguato fatturato e un notevole numero di dipendenti, prevedere una **revisione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i professionisti devono dimostrare di possedere** al fine di partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, che sia in linea con le rilevazioni degli ultimi anni.

Siamo pienamente consapevoli che occorre “dare carburante” alla flebile ripresa economica che l'Italia sta intercettando e per far questo occorre passare attraverso una seria e controllata apertura dei mercati affinché si amplino le possibilità di sviluppare sinergie fra soggetti di natura diversa, al fine di incrementare efficienza, produttività e competitività del nostro sistema economico. Per queste ragioni siamo sicuri che prenderà nella giusta considerazione le istanze sopra rappresentate, tutte finalizzate a garantire una maggiore apertura dei mercati ed il soddisfacimento del principio di parità di trattamento.

In attesa di un cortese riscontro, è gradito porgere i nostri migliori saluti.

IL SEGRETARIO RPT e
Presidente del CONAF
Dott. Andrea Sisti




IL COORDINATORE RPT e
Presidente del CNI
Ing. Armando Zambrano



Il Presidente del CNPAePAL
Per. Agr. Lorenzo Benanti




Il Presidente del CNTA
Dott.ssa Carla Brienza




Il Presidente del CNAPPC
Arch. Leopoldo Freyrie




Il Presidente del CNPlePIL
Per. Ind. Giampiero Giovannetti




Il Presidente del CNG
Dott. Gian Vito Graziano



Il Presidente del CNGeGL
Geom. Maurizio Savoncelli



Il Presidente del CNC
Prof. Armando Zingales



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Camera dei Deputati

**Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive,
commercio e turismo)**

**Audizione della Rete delle Professioni Tecniche
(RTP) nell'ambito dell'esame in sede referente
del disegno di legge annuale per il mercato e la
concorrenza (AC 3012)**

Roma, 19 giugno 2015

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

INDICE

1. Art. 12 – “Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale”	4
2. Art. 31 – “Svolgimento di attività professionali in forma associata”	8
3. Regime fiscale dei redditi derivanti da attività svolta da Società Tra Professionisti (STP)	21
4. Società Tra Professionisti multidisciplinari	25
5. Inclusione degli iscritti agli albi e/o collegi delle professioni tecniche nell’albo degli amministratori giudiziari	29
6. Inclusione dei liberi professionisti iscritti agli albi e/o collegi fra i soggetti ammessi alla sottoscrizione dei contratti di rete	33
7. Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura e ingegneria	42

1. Art. 12 – “Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale”

Motivazione

Preliminarmente, preme rammentarsi come la Rete delle Professioni Tecniche si sia attivata già da diversi anni al fine di tutelare i propri iscritti nella scelta consapevole e informata delle polizze professionali, individuando i relativi criteri-guida ed effettuando analisi di mercato.

In questo senso, l'introduzione di un periodo di ultrattività decennale delle polizze RC professionali rivolte a tutti i professionisti, ai sensi dell'attuale testo dell'art. 12, rappresenta senz'altro un segnale positivo per le categorie professionali interessate dalla riforma, introducendo la possibilità per i professionisti di accettare polizze che, di fatto, escludano la formula *claims made*.

La postuma così stabilita, infatti, avrebbe il merito di evitare che il professionista che cessa la propria attività professionale sia comunque costretto a stipulare polizze assicurative fino a quando il rischio di eventuali risarcimenti sia superato per l'avvenuta prescrizione del relativo diritto.

Nell'analizzare il testo in esame, tuttavia, si sono riscontrati alcuni residui aspetti di problematicità connessi alla attuale formulazione della norma nonché ulteriori questioni in tema di polizza RC professionale, in considerazione dei quali si richiede l'emendamento di seguito riportato.

In primo luogo, le modifiche proposte sono volte a prevedere la possibilità per il professionista di aderire, a costi più contenuti rispetto a quelli generalmente imposti dal mercato dei servizi assicurativi in caso di stipulazione di un contratto individuale, a una **polizza “standard” di**

categoria, la cui negoziazione e conclusione siano rimesse alla competenza del Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio di appartenenza, in qualità di organo di rappresentanza professionale.

Fra i molti vantaggi, la sottoscrizione di tali polizze renderebbe possibile un maggiore risparmio sui premi assicurativi, la creazione di un *data base* sulla sinistrosità degli iscritti – essenziale per il buon funzionamento delle polizze – nonché la possibilità di compensare le aree della professione maggiormente a rischio di sinistri con quelle meno problematiche da questo specifico punto di vista.

L'introduzione di tale tipologia di polizze collettive, inoltre, avrebbe il vantaggio di agevolare il ruolo della Rete delle Professioni Tecniche nella verifica di congruità della polizza stipulata dal professionista.

A tale proposito, si rammenta come disposizioni che individuino criteri di congruità delle polizze professionali (massimale, estensione della copertura, etc.) siano già attualmente previste in relazione ad altre categorie professionali, fra cui notai e professionisti del settore sanitario. In particolare, per quanto riguarda i notai, il Decreto del Ministero della Giustizia 19 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14-1-2013) ha fissato ad almeno 3 milioni di Euro il massimale della relativa polizza professionale individuale e ad almeno 150 mila Euro quello della polizza collettiva minima.

Per quanto concerne i medici, l'art. 3 comma 2 della legge 158/2012 prevede l'emanazione di un regolamento – che ad oggi non risulta ancora adottato – il quale, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie, disciplini le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ad una serie di criteri predeterminati.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si richiede che l'attuale testo del DDL concorrenza preveda espressamente, **anche per le categorie professionali attualmente escluse, la determinazione per decreto dei**

requisiti di idoneità delle polizze assicurative.

Ciò consentirebbe, sulla base della positiva esperienza delle citate professioni regolamentate del comparto giuridico e sanitario, di delineare un modello assicurativo generale di riferimento, al quale i diversi schemi contrattuali predisposti dalle singole compagnie sarebbero tenuti a ispirarsi, garantendo maggiore uniformità e certezza giuridica a vantaggio sia dei professionisti chiamati a sottoscrivere tale impegno sia, in ultima analisi, della stessa utenza.

Ulteriore problema che emerge dalla disciplina in materia di polizze RC professionali è rappresentato dalla attuale mancanza di una previsione normativa che obblighi le compagnie assicurative a stipulare tali polizze con i professionisti (cd. obbligo a contrarre).

La normativa attualmente in vigore, in sostanza, delinea un obbligo assicurativo “asimmetrico”, da un lato imponendo ai professionisti di essere dotati di idonea copertura assicurativa, dall’altro non obbligando in alcun modo le compagnie assicurative a fornire tale copertura.

A tale proposito e per ricondurre ad equilibrio lo schema assicurativo obbligatorio attualmente gravante sui professionisti, **si richiede pertanto che alle compagnie assicurative venga imposto l’obbligo a contrarre le polizze a copertura del rischio professionale.**

Quanto sopra anche al fine di contrastare l’attuale prassi per cui le compagnie di assicurazioni si rifiutano frequentemente di concludere le polizze assicurative professionali, facendo incorrere il professionista nel rischio concreto di non poter più svolgere la propria attività professionale.

Proposta di emendamento

In considerazione di quanto detto, l’attuale testo dell’articolo 12 “Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale” dovrebbe essere riformulato nel seguente modo:

“La lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è integralmente sostituita dal seguente testo:

«e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. A tale adempimento corrisponde l’obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all’accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e deicollegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzidette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura»”.

2. Art. 31 - “Svolgimento di attività professionali in forma associata”

Motivazione

L'articolo 31, inserito nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (A.C. 3012), stabilisce quanto segue:

“1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 266 del 1997 tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato”.

Secondo il relatore per la VI Commissione, On. Martella:

«L'articolo 31 è una **disposizione di interpretazione autentica** attraverso la quale il legislatore **estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria**. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Per risolvere il problema degli appalti privatistici conclusi dalle società di ingegneria prima del 2013, l'articolo 31 riconduce all'entrata in vigore della legge n. 266 del 1997 la possibilità per i professionisti dell'area tecnica di svolgere la professione attraverso la costituzione di società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative, facendo conseguentemente salvi i rapporti contrattuali già intercorsi (comma 1).

La disposizione abroga dunque il comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 266 del 1997, relativo alla necessità di un regolamento di esecuzione per la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività in forma societaria (comma 2)».

Tale disposizione e l'interpretazione giustificatrice fornita dalla richiamata relazione suscitano, invero, forti perplessità, in quanto configurano – e tentano di legittimare – un intervento legislativo evidentemente illegittimo, oltre che privo di qualsiasi utilità, nonché produttivo di effetti distorsivi apertamente contrari al principio di libera concorrenza.

La norma proposta, nel confermare l'abrogazione della disposizione di cui art. 2, legge 23 novembre 1939, n. 1815 che stabiliva un espresso divieto all'esercizio delle attività professionali in forma associata (*«è vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria»*), tende, infatti **surrettiziamente ad attribuire efficacia retroattiva alla disposizione che abroga il precitato divieto al solo scopo di abolire, al contempo, l'obbligo di adozione del decreto ministeriale** di cui al comma 2.

In buona sostanza, nelle intenzioni del legislatore, la previsione in commento godrebbe sia di un'efficacia confermativa dell'abrogazione del divieto a suo tempo disposta dall'art. 24, comma 1, della legge n. 266/1997, sia di un'efficacia novativa con riguardo alla possibilità di rendere definitiva l'anzidetta abrogazione «anche in assenza del decreto ministeriale ivi previsto all'art. 24 comma 2».

Tuttavia, tale operazione conduce a un esito abnorme e contrario ai principi uniformemente riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in merito alle caratteristiche e agli effetti delle norme cd. «di

interpretazione autentica», con l'ulteriore segnalato effetto distorsivo sul mercato dei servizi di ingegneria.

È agevole dimostrare tale assunto.

Come anticipato, **l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che poneva il divieto all'esercizio di attività professionali in forma associata è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, della legge del 1997 n. 266** (a norma del quale, semplicemente, «L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato»). Il secondo comma del medesimo articolo 24 ha, però, stabilito, al contempo, che «Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815», con ciò **subordinando l'efficacia del regime di funzionamento delle attività professionali esercitate in forma societaria all'adozione di un apposito decreto ministeriale** recante la fissazione dei relativi requisiti.

Successivamente, è intervenuto **l'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011, che ha abrogato l'intera legge 23 novembre 1939, n. 1815**, demandando, altresì, a un successivo regolamento adottato sempre «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, la disciplina delle materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dell'articolo 10.

La delega amministrativa è stata, quindi, recepita dal Ministro della giustizia mediante il **Decreto 8 febbraio 2013, n. 34, recante il «Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico**, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183», che ha **introdotto uno specifico regime regolamentare anche in tema di società tra professionisti**, con ciò

superando, di fatto, la delega contenuta nell'art. 24, comma 2, della legge del 1997 n. 266, mai formalmente attuata.

Tenuto conto di tale successiva evoluzione normativa, **l'intervento odierno sull'art. 24 della legge n. 266/1997 previsto dal Disegno di Legge non avrebbe, quindi, di per sé alcuna ragion d'essere, posto che la disposizione recante il divieto è stata già formalmente abrogata** (per ben due volte, la prima in termini specifici, la seconda in termini generali) e non ha più alcun rilievo giuridico, né sul piano formale, né su quello sostanziale.

In altre parole, l'abrogazione e la delega contenute nella legge n. 183/2011 e l'attuazione da parte del DM n. 34/2013, quale *ius superveniens* escludono, allo stato attuale, la necessità di dare attuazione alla precedente normativa di cui all'art. 24 della legge n. 266/1997, rendendo perfettamente superfluo qualsiasi intervento in tal senso.

Tuttavia, ben altro appare **lo scopo dell'operazione legislativa in commento: essa, infatti, tende a "riportare in vita" una disposizione – l'abrogazione del divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1815/1939 disposta dall'art. 24, comma 1, della legge n. 266/1997 – al solo scopo di ripristinare la vigenza del regime giuridico stabilito per effetto dell'abrogazione medesima per il periodo intermedio** (cioè fino all'entrata in vigore del regolamento n. 34/2013), durante il quale l'anzidetto regime giuridico non ha operato per via della mancata adozione del decreto ministeriale previsto al comma 2.

La portata dell'intervento appare, in tal senso, del tutto illegittima, perché evidentemente contraria al principio di successione delle leggi nel tempo. In altri termini, l'articolo 31 eluderebbe il predetto principio attribuendo all'abrogazione del divieto (in assenza della disciplina regolamentare) un'illegittima efficacia retroattiva.

In definitiva, l'obiettivo della disposizione di cui all'art. 31 del DDL concorrenza è evidentemente quello di superare il principio *tempus regit*

actum applicabile all'art. 24 L. n. 266/97 e **garantire efficacia retroattiva a tale disposizione per il periodo in cui la stessa non è entrata in vigore a motivo della mancata adozione del decreto ministeriale recante la disciplina integrativa** (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 9 gennaio 2002, n. 182 che fa espresso riferimento all'efficacia condizionante del DM di cui al comma 2 dell'art. 24 rispetto all'abrogazione).

Com'è noto, **le uniche norme dotate di efficacia retroattiva sono quelle di interpretazione autentica** ed è per tale motivo che la relazione di accompagnamento all'art. 31 tende a configurare la previsione in commento nei termini anzidetti.

Tuttavia, una simile prospettazione non può ritenersi condivisibile, posto che l'articolo 31 non presenta le caratteristiche di norma di interpretazione autentica.

È ben vero che il legislatore può fornire una interpretazione autentica in ordine alla portata precettiva di una norma in deroga al fondamentale principio di irretroattività delle leggi (art. 11 delle preleggi), ma la giurisprudenza ha chiarito come le norme riconducibili a tale categoria debbano presentare caratteristiche ben precise.

Esse, infatti, devono chiarire il senso della disposizione preesistente cui si riferiscono escludendo o enucleando uno dei sensi ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 24 marzo 2006 n.3).

Sempre con riferimento alle leggi di interpretazione autentica, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che, posto che «il legislatore può [...] approvare sia disposizioni di interpretazione autentica, che chiariscono la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva» (sentenza n. 41 del 2011), «quello che rileva è, in entrambi i casi, che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, in una prospettiva di stretto controllo, da

parte della Corte, di tale requisito, e non contrasti con valori ed interessi costituzionalmente protetti» (sentenza n. 41 del 2011).

Analogamente, la Corte Costituzionale (da ultimo sent. n. 308/2013) ha escluso che la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica possa dirsi costituzionalmente illegittima, qualora la legge interpretativa abbia lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto», o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore [...] a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale» (sentenza n. 78 del 2012). Essa deve, tuttavia, anche rispettare una serie di limiti «attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, anche di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza [...]; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010)» (sentenza n. 78 del 2012).

D'altro canto, è stato giustamente rilevato come le leggi di interpretazione autentica abbiano efficacia retroattiva purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (TAR Lazio, Sez II, sent. 10 dicembre 2014 n. 12437).

Nel caso di specie, la disposizione del DDI concorrenza presenta contenuti e finalità palesemente innovativi rispetto allo spirito dell'art. 24 L. n. 266/1997. Ciò in quanto la lettera dell'art. 31 stabilisce, *per tabulas*, l'abrogazione sia del divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1815/1939, sia della necessità di adottare un successivo regolamento per disciplinare l'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 1 della precitata legge del 1939 (regolamento, peraltro, successivamente emanato in forza della

delega di cui all'art. 10, comma 10 della legge n. 183/2011, che la norma in esame, in ogni caso, tende a ignorare).

Senonché, tale non era affatto l'intenzione del legislatore del 1997. Pertanto, nessuna interpretazione del genere sin qui descritto potrebbe giustificare l'applicazione retroattiva del divieto in argomento, non potendosi in alcun modo ricondurre alla categoria delle norme di interpretazione autentica.

Dalla relazione dell'On. Martella emerge, peraltro, che **la motivazione fondamentale posta a sostegno dell'emananda disposizione è quella di «risolvere il problema degli appalti privatistici conclusi dalle società di ingegneria prima del 2013»** attraverso la rimozione del limite asseritamente costituito dalla mancata adozione del più volte citato regolamento di cui al comma 2 dell'art. 24.

Orbene, se tale è l'obiettivo dichiarato dalla relazione di accompagnamento all'art. 31 del DL concorrenza, è assolutamente certo che esso **non può essere validamente perseguito attraverso le modalità prospettate dal legislatore.**

Com'è noto, la **categoria delle società di ingegneria** è stata istituita dall'art. 17 della legge n. 109/1994 e ss. mm. (cd. «legge Merloni») e disciplinata dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554/1999), fino all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006 (cd. «codice dei contratti pubblici») e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), che attualmente disciplinano la medesima fattispecie rispettivamente agli articoli 90 e 254.

È appena il caso di rilevare che **tale categoria non è in alcun modo assimilabile a quella delle società di professionisti** attualmente disciplinata dalla legge n. 183/2011 e dal DM n. 34/2013, dal momento che le stesse, per definizione, sono legittimate solo a operare nel settore degli appalti pubblici e non possono concludere validamente contratti nel settore privato. **La normativa istitutiva delle società di ingegneria**

configura, infatti, una *lex specialis* – ossia una specifica ipotesi di deroga adottata in costanza del divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1815/1939 – rispetto alla quale non potrebbe in alcun modo estendersi la (peraltro illegittima) efficacia retroattiva attribuita dall'art. 31 all'abrogazione del divieto anzidetto prevista dall'art. 24 della legge n. 266/1997.

Un simile assunto è del tutto incontestabile, tenuto conto sia dello specifico e più circoscritto ambito operativo delle società di ingegneria istituite dalla legge n. 109/1994 rispetto alle società di professionisti, sia della contemporanea validità (nel periodo 1994-2011) del regime generale (che vietava l'istituzione delle società tra professionisti in assenza dell'adozione del decreto ministeriale per la loro regolamentazione) e di quello speciale (ex legge Merloni) che autorizzava l'istituzione delle società di ingegneria solo ai fini della stipulazione di contratti pubblici.

Dalla seguente tabella possono apprezzarsi le **evidenti differenze tra le due categorie di società, in nessun modo tra loro sovrapponibili:**

	STP	Società di ingegneria
Principali norme di riferimento	L. 183/2011 art. 10 comma 4 (Legge di Stabilità 2012), Decreto 8 febbraio 2013 n.34	D.lgs. 163/2006 (art. 90) Codice dei contratti pubblici e Dpr 207/2010 Regolamento attuativo del Codice (art. 254)
Atto costitutivo	Istituite e regolate da apposito atto costitutivo stipulato tra i soci	Istituite e regolate da apposito atto costitutivo stipulato tra i soci
Oggetto sociale	Esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. L'STP può anche essere una società "multidisciplinare", ovvero costituita tra professionisti iscritti ad albi professionali diversi	Prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei <u>lavori pubblici</u> .
Limitazioni alle attività	L'art. 1 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 stabilisce limiti precisi alle attività delle STP, che deve avere come oggetto lo svolgimento di una o più attività per le quali è prevista l'iscrizione ad apposito albo professionale	Il limite specifico posto all'oggetto sociale di una STP non è posto per le società di ingegneria
Mercato di riferimento	Pubblico e privato	Solo mercato pubblico. Le società di ingegneria possono operare solo per le Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell'art. 90 del codice degli appalti il mercato di riferimento deve essere quello delle gare pubbliche per attività di progettazione e direzione dei lavori
I soci	I soci di una STP devono esercitare la propria attività professionale in via esclusiva (quindi solo attraverso l'STP). Possono essere soci anche soggetti non professionisti iscritti ad Albo per l'esercizio di attività tecniche o come some soggetti investitori	I soci di una società di ingegneria non hanno l'obbligo di esercitare la professione in via esclusiva nell'ambito di tale società

	STP	Società di ingegneria
Composizione del capitale sociale e diritti di voto	I soci professionisti iscritti ad apposito Albo di riferimento devono rappresentare almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto rispetto ad eventuali soci non professionisti. Nel caso in cui tale norma non venga rispettata, l'STP viene cancellata dall'Albo presso cui è iscritta, salvo azioni finalizzate a ristabilire le quote tra soci professionisti e non professionisti	Non sono previsti limiti specifici all'apporto di capitale da parte dei soci: possono essere soci sia i professionisti, che sia soggetti non iscritti agli ordini professionali, sia persone giuridiche, ferme restando le tutele in ordine al corretto svolgimento delle prestazioni di tipo professionale erogate dalla società di ingegneria
Registrazioni	Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità, l'STP deve essere iscritta alla sezione speciale del Registro imprese. L'STP è inoltre iscritta in una sezione speciale dell'albo e del registro tenuto presso l'Ordine o il collegio professionale della circoscrizione in cui viene fissata la sede legale dell'STP	
Obblighi di informazione verso i clienti	Il cliente/utente ha il diritto di scegliere e di designare il professionista o i professionisti da cui vuole che venga svolto il lavoro. Al momento del primo contatto con il cliente, l'STP comunica per iscritto la lista dei professionisti soci dell'STP, il loro titolo e qualifiche, oltre a segnalare eventuali conflitti di interesse tra società e cliente	L'Amministrazione cliente/utente di una società di ingegneria non ha possibilità di scelta del professionista o dei professionisti per lo svolgimento dell'incarico
Obbligo di segnalazione di eventuali conflitti di interesse	La normativa prevede che la STP deve informare il cliente dell'eventuale esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento	Nessun obbligo di verifica e di informazione su eventuali conflitti di interesse sussistono per le società di ingegneria

	STP	Società di ingegneria
Obbligo di polizza professionale	L'STP deve aver stipulato una polizza assicurativa per la copertura di rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti dall'esercizio delle attività professionali	I progettisti hanno l'obbligo di produrre all'Amministrazione pubblica committente una polizza di responsabilità professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. La polizza dovrà avere durata fino all'emissione, da parte del committente, del certificato di collaudo
Divieto di partecipazione a più Società Tra Professionisti	Il socio di una STP <u>non può</u> partecipare ad altra STP	Il socio di una società di ingegneria <u>può</u> partecipare ad altre società di ingegneria
Regime disciplinare e controllo del rispetto delle norme deontologiche	L'STP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche all'Ordine professionale presso il quale è iscritta	L'ordine di riferimento non può verificare o sanzionare eventuali violazioni delle norme deontologiche di una società di ingegneria
Controllo in itinere e ex post	Nel momento in cui opera nel settore privato l'STP è sottoposta al controllo dell'Ordine professionale di appartenenza. Nel caso di attività svolte per la Pubblica Amministrazione l'STP è sottoposta agli appositi controlli previsti dal codice degli appalti (validazione del progetto e certificato di collaudo)	Nel caso di attività (non ammesse dalla normativa) svolte per il settore privato la società di ingegneria non sarebbe sottoponibile a nessun controllo preventivo o provvedimento disciplinare da parte di nessun Ordine professionale. Nel caso di attività svolte per la Pubblica Amministrazione la società di ingegneria è sottoposta agli appositi controlli previsti dal codice degli appalti (validazione del progetto e certificato di collaudo)

Dal prospetto si rende viepiù evidente – ove ve ne fosse ulteriormente bisogno – che le due categorie societarie non sono assimilabili.

Le differenze evidenziano che la modifica proposta nel DDL non risolve, dal punto di vista della concorrenza, le differenze tra le Società tra professionisti (STP) e le Società di ingegneria.

Come si evince dal prospetto sopra indicato, sussistono notevoli differenze non solo sotto il profilo delle modalità di esercizio delle prestazioni, quanto, soprattutto, sotto il profilo dell'approccio complessivo all'attività professionale.

Rispetto alle STP, ad oggi le Società di ingegneria:

- a) non posseggono criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale;
- b) non rispondono di violazioni deontologiche;
- c) non sono sottoposte al regime di incompatibilità che impedisce ad un professionista di partecipare a più società tra professionisti – STP.

La difformità di regole tra Società di ingegneria e Società tra professionisti hanno caratteristiche tali da impedire, restringere e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno, in violazione dell'art. 101 TFUE. Ed il controllo, da parte della Società di ingegneria, del mercato degli appalti pubblici, ne costituisce una prova evidente.

In tale settore, le Società di ingegneria – SDI hanno, infatti, assunto un ruolo assolutamente dominante; secondo i dati elaborati dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel 2014 le Società di ingegneria – SDI hanno acquisito l'85% degli importi posti a gara per i servizi di ingegneria e architettura nel nostro Paese, lasciando ai liberi professionisti e alle loro Società (STP) una quota dello 0,8%.

Ma – si ripete – è sufficiente fare riferimento alla fonte giuridica istitutiva per essere assolutamente certi che un **intervento legislativo finalizzato a**

rendere retroattiva l'abrogazione del divieto di istituire società tra professionisti non spiegherebbe comunque alcuna efficacia sulla *lex specialis* istitutiva delle società di ingegneria. Né detto intervento – come ipotizzato dalla relazione di accompagnamento – risulta in alcun modo idoneo ad autorizzare *ex post* tali società a concludere contratti di diritto privato (sul punto, per tutte, si rinvia a Trib. Torino, sentenza del 17 dicembre 2013), configurandosi, in ipotesi, una palese violazione proprio del principio di libera concorrenza cui l'emanata normativa dovrebbe essere ispirata (e che dovrebbe, per ciò stesso, tutelare e non violare), dal momento che il segnalato effetto sanante avrebbe una ricaduta grossolanamente distorsiva sul libero gioco della concorrenza, **convalidando "a posteriori" contratti nulli** (perché conclusi sine titulo dalle società di ingegneria nel settore privato), oltre che dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e ragionevolezza, costituzionalmente tutelati.

Proposta di stralcio

Chiaritane l'evidente illegittimità costituzionale, agevolmente rilevabile anche nella presente fase di discussione del provvedimento, **si chiede lo stralcio integrale della disposizione di cui all'art. 31 del DDL, in vista dell'elaborazione di una disciplina diversa e pienamente conforme allo spirito della legge vigente.**

3. Regime fiscale dei redditi derivanti da attività svolta da Società Tra Professionisti (STP)

Motivazione

Come è noto, le *Società tra professionisti* permettono di offrire servizi professionali a soggetti privati utilizzando una struttura di tipo societario e realizzando, quindi, quelle modalità operative che le società di ingegneria possono attivare presso la committenza pubblica.

Occorre sottolineare, tuttavia, che **la normativa fiscale afferente le STP necessita di profondi chiarimenti.**

In particolare, per quanto riguarda l'inquadramento civilistico di dette società, **l'articolo 10 della legge 183/2011 prevede che le Società tra professionisti adottino uno dei modelli societari esistenti**, non ipotizzando la creazione di un nuovo modello societario *ad hoc*. La volontà del legislatore è evidentemente quella di creare dei soggetti societari che possano offrire una pluralità di competenze e possiedano, altresì, le capacità economiche e finanziarie per far fronte ai crescenti investimenti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni professionali in ambiti di mercato sempre più estesi e concorrenziali. Da qui la possibilità di includere, nella compagine sociale, soci non professionisti con finalità di investimento.

A ben vedere, l'insieme di norme contenute nel sopracitato articolo 10 evidenziano una netta distinzione tra soggetto esercente l'attività societaria e i prestatori dei servizi, individuando nella società il centro di interesse patrimoniale e nei soci professionisti i soggetti preposti all'esecuzione della prestazione.

Tale distinzione comporta che, benché l'attività esercitata sia di natura professionale, il reddito prodotto faccia comunque capo alla società, costituendo inevitabilmente reddito di impresa.

Tale conclusione è conforme alla soluzione proposta dall'Agenzia delle Entrate in data 8 maggio 2014, in risposta ad un interpello presentato da una *Società tra professionisti* costituita nella forma di società a responsabilità limitata. L'Agenzia, infatti, nel rispondere al contribuente, ha affermato che *“dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con propria causa, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe ed integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo. Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIT, per effetto dei quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato **reddito di impresa**. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., **non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria**”*.

Correttamente, il parere dell'Agenzia delle Entrate attribuisce rilevanza fondamentale al criterio soggettivo, relativo alla veste giuridica societaria, rispetto all'oggetto dell'attività svolta dalla *Società tra professionisti*.

Peraltro, rispetto ad una *Società tra professionisti* costituita nella forma di società di capitali, l'applicazione del criterio di cassa (conseguente all'applicazione del regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni), con l'imponibilità per trasparenza sui soci e l'applicazione della ritenuta di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R.

600/1973, genererebbe una serie di problematiche, di cui si riporta un breve elenco non esaustivo:

- necessità di redigere il bilancio di esercizio secondo il criterio di competenza e imposizione in capo ai soci secondo il criterio di cassa, con la conseguente necessità di porre in essere una gestione contabile che contempra entrambi i criteri;
- sostanziale difformità tra risultato di esercizio della società e base imponibile ai fini fiscali;
- difficoltà nel remunerare il lavoro dei soci in corso d'anno per rispettare i vincoli posti in essere dalla normativa relativa alla distribuzione degli utili;
- difficoltà nell'attribuzione della ritenuta ai singoli soci in quanto parte del patrimonio della società;
- impossibilità di ripartire il reddito prodotto tra i singoli soci in base al lavoro svolto (così come accade nelle associazioni tra professionisti) senza risultare in contrasto con quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto della società.

Proposta di emendamento

Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra riportate, si propone di inserire nel testo del Decreto in esame un articolo aggiuntivo recante la seguente disposizione:

“1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate”.

Al fine di dare maggiore impulso allo sviluppo delle *Società tra professionisti*, allargando la platea dei soggetti interessati, al proposto emendamento si aggiungono i seguenti commi:

- *“2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*
- *3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.*

Con finalità di tutela per le Società tra professionisti già operanti e a riduzione del rischio di contenzioso, al proposto emendamento si aggiunge il seguente comma:

- *“4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente”.*

4. Società Tra Professionisti multidisciplinari

Motivazione

Nel quadro della disciplina attuale in materia societaria, le società tra professionisti appaiono fra gli strumenti migliori per consentire, soprattutto ai giovani, di strutturarsi per competere ad armi pari con le società di capitale già attive da anni nel comparto delle professioni tecniche e di acquisire visibilità e competenze anche a livello internazionale.

Per questo motivo, la Rete delle Professioni Tecniche si è fortemente adoperata per sollecitare l'emanazione del D.M. 34/2013 in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 183/2011, pur rilevando nel testo approvato diversi punti problematici.

Tra questi, una **criticità tuttora irrisolta riguarda le Società tra professionisti multidisciplinari e le disposizioni concernenti la loro iscrizione agli albi professionali.**

L'art. 10, comma 8, della L. n. 183/2011, infatti, ha previsto che: *“La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali”*.

Il precedente comma 7 prevede, in via generale, che: *“I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate”*.

Nel Regolamento attuativo della suddetta disciplina, di cui al predetto **Decreto 34/2013**, la questione dell'iscrizione delle società all'albo professionale è affrontata all'art. 8, comma 1, il quale prevede che: *“La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei*

registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti".

Per quanto concerne nello specifico le società multidisciplinari, tuttavia, **il secondo comma dell'art. 8** prevede che le stesse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *"relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo"*.

Sulla scorta di quanto previsto nel Regolamento attuativo, pertanto, **una società multidisciplinare potrebbe iscriversi al solo albo relativo alla professione "prevalentemente" espletata dalla società**, lì dove la prevalenza non è valutata sul piano sostanziale, ma in base a quanto eventualmente indicato nell'atto costitutivo e/o nello statuto redatto ed approvato dai medesimi soci professionisti.

La previsione dell'art. 8 si ripercuote, peraltro, sul regime disciplinare applicabile alla società multidisciplinare; ed infatti, l'art. 12 del Regolamento prevede che la società multidisciplinare possa essere responsabile in solido con il professionista socio. Tuttavia, in questi casi essa sarà assoggettata al potere disciplinare del solo Ordine/Collegio professionale al cui Albo risulti iscritta.

Alla luce di quanto sopra, sono evidenti alcune rilevanti **discrasie tra il regime normativo ordinario e quello regolamentare** in materia di iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.

Peraltro, l'art. 1 del DPR 137/2012 (prevalente rispetto al DM 34/2013) definisce il *professionista* come colui che esercita una professione regolamentata ed intende, poi, per *professione regolamentata* l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, *il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi* subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità. **Il professionista, quindi, per potersi considerare tale, deve essere iscritto all'albo della professione regolamentata esercitata e non ad "un albo" qualsiasi.**

Tale obbligo opera non solo per il professionista “persona fisica”, ma anche per la struttura professionale “persona giuridica”, a prescindere dalla specifica previsione legislativa di cui all’art. 10, comma 7 della L. n. 183/2011, non fosse altro per la ragione che, in difetto di iscrizione, non sarebbe possibile conferire al professionista alcun incarico professionale, e ciò **a prescindere dalla sua natura di persona fisica o giuridica.**

Ora, considerato che il comma 7 dell’art. 10 della legge delega si riferisce evidentemente (quando afferma che: *“la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta”*) alle società “mono-disciplinari”, la sua applicazione anche alle società multidisciplinari impone gli adattamenti necessari a garantirne la coerenza con i superiori principi qui di seguito menzionati.

Sotto il profilo logico sistematico, in primo luogo, **non vi è ragione per circoscrivere l’obbligo di iscrizione delle società multidisciplinari ad un solo albo professionale.**

A questo si aggiunga che la “prevalenza” dell’attività dovrà essere individuata sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto societario, ossia sulla base di atti il cui contenuto è rimesso alla libera determinazione dei sottoscrittori. Tutto ciò implica, dunque, che l’individuazione dell’attività prevalente e, con essa, il regime disciplinare alla quale sarà sottoposta la società, sia rimesso all’apprezzamento discrezionale dei soci. Orbene, quanto sopra rappresenterebbe una soluzione incompatibile con i precetti costituzionali sanciti dall’art. 25 della Costituzione, ai sensi del quale: *“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”*. Difatti, senza voler indugiare sulla natura propria della funzione disciplinare esercitata dall’Ordine nel caso delle società multidisciplinari, il Giudice sarebbe costituito per regolamento ministeriale (e non con legge) visto che il legislatore non pone il “limite” dell’iscrizione della società ad un solo Albo. Inoltre, questo giudice non sarebbe “precostituito per legge”, ma verrebbe rimesso alla libera determinazione dei soci professionisti in sede di indicazione dell’attività “prevalente” nello statuto o atto costitutivo.

Proposta di emendamento

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene indifferibile introdurre nel testo del DDL attualmente in discussione un **articolo aggiuntivo di modifica dell'art. 8 del D.M. 34/2013** "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Nello specifico, tale articolo dovrebbe contenere la seguente disposizione:

"L'articolo 8 comma 1 del D.M. 34/2013 è modificato come segue:

«La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti».

L'articolo 8 comma 2 del D.M. 34/2013 è abrogato".

5. Inclusione degli iscritti agli albi e/o collegi delle professioni tecniche nell'albo degli amministratori giudiziari

Motivazione

Nel quadro della riforma attualmente in discussione, si ritiene di fondamentale interesse portare all'attenzione del legislatore una **circostanza di concreta disparità** venutasi a determinare a seguito dell'istituzione presso il Ministero della Giustizia, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 94/2009, dell'Albo degli Amministratori Giudiziari, incaricati di custodire, conservare e amministrare i beni soggetti a sequestro o confisca.

L'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 14/2010, infatti, nell'istituire il predetto Albo, consente l'iscrizione esclusivamente di *“coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni: a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) nell'Albo professionale degli avvocati”*, purché in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al successivo articolo 4.

La norma, pertanto, **esclude i professionisti tecnici iscritti ai rispettivi Albi dai soggetti legittimati a ricoprire il ruolo di amministratori giudiziari**, previa iscrizione nell'apposito albo. Tale circostanza è rimasta immutata anche a seguito dell'entrata in vigore del successivo D.M. 160/2013, recante disposizioni attuative in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari.

Dall'analisi della normativa in materia, in evidente contrasto con il quadro delle liberalizzazioni e della valorizzazione sempre crescente delle libere professioni in cui sta trovando definizione il DDL concorrenza, non può non

emergere la necessità di **sanare tempestivamente una situazione di ingiustificato pregiudizio per la categoria dei professionisti tecnici**, le cui competenze risultano senza dubbio adeguate ai compiti di “gestione” propri dell’amministratore giudiziario, soprattutto qualora oggetto di confisca o sequestro siano beni economicamente produttivi, quali le imprese.

Nonostante la disciplina attualmente in vigore abbia previsto una sezione speciale di amministratori “esperti in gestione aziendale”, infatti, risulta evidente che **la complessità delle vicende che interessano tali beni rendono di fondamentale importanza il coinvolgimento dei professionisti dell’area tecnica**, in particolar modo nell’amministrazione di realtà imprenditoriali operanti in settori di attività ove la gestione delle tecnologie rappresenta un elemento determinante per la sopravvivenza dell’impresa.

A dimostrazione del collegamento inscindibile fra professionisti tecnici e impresa, in particolare, è utile ricordare il ruolo e i compiti specifici dell’**Ingegnere gestionale**, fra le cui specializzazioni rientrano, appunto, la progettazione, l’organizzazione e la gestione di imprese o di settori di imprese, nonché una conoscenza approfondita dell’approccio “gestionale” ai problemi aziendali.

Allo stesso modo, si osserva come fra le competenze specialistiche dei **tecnologi alimentari**, responsabili dei processi e degli impianti per la produzione alimentare, rientri la gestione delle imprese operanti nel settore di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti; o come nel panorama delle professioni legate al mondo dell’agricoltura, vi siano **dottori Agronomi** e **dottori Forestali** con funzioni di direzione gestione, amministrazione e contabilità delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, o come il ruolo del **perito agrario** all’interno di un’azienda agricola ricomprenda sempre più spesso compiti di direzione e gestione dell’impresa stessa, ivi incluse le funzioni di tipo contabile e quelle di rappresentanza e assistenza tributaria.

Parimenti, è impossibile non condividere la necessità che un professionista tecnicamente qualificato sia coinvolto nella gestione delle **imprese operanti nel settore della chimica**, anche al fine di minimizzare in modo significativo gli eventuali rischi di impatto ambientale.

A conferma della centralità del ruolo dei professionisti dell'area tecnica nella gestione delle complesse vicende aziendali, si segnala anche che i numerosi master e corsi di specializzazione in "Ingegneria di impresa" o in "Gestione della crisi di impresa" risultano il più delle volte aperti anche ai professionisti dell'area tecnica, sempre più frequentemente preposti a ruoli apicali, specialmente nelle imprese operanti nel settore manifatturiero, tecnologico, edile e dei trasporti.

A ben vedere, tali **percorsi di formazione post lauream** non fanno che provare l'idoneità del professionista tecnico a ricoprire i compiti di amministratore giudiziario, risultando perfettamente in linea con i requisiti formativi previsti per l'iscrizione all'Albo dalle norme attualmente in vigore, fra cui rientra, appunto, "l'attestazione di frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitari di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendale" (cfr. art. 4, comma 2, lett. g del D.M. 160/2013 e art. 3, comma 3, D.Lgs. 14/2010).

Per tutto quanto detto, si richiede che, nel quadro di una riforma che ha già per più aspetti riconosciuto e valorizzato il ruolo delle libere professioni, **sia consentita anche ai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica** – al pari dei colleghi commercialisti, esperti contabili e degli avvocati – **la possibilità di richiedere e ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Amministratori giudiziari**, in modo da poter garantire una gestione quanto più produttiva ed efficiente dei beni più strettamente attinenti al proprio ambito professionale.

Proposta di emendamento

Al testo dell'AC 3012 si propone, pertanto, la proposta di emendamento sotto articolata.

In particolare, nel testo va introdotto il seguente articolo aggiuntivo di modifica al Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 di istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari".

“Al Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica.»

all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni;»”.

6. Inclusione dei liberi professionisti iscritti agli albi e/o collegi fra i soggetti ammessi alla sottoscrizione dei contratti di rete

Motivazione

Come è noto, lo strumento del Contratto di Rete risponde a precisi indirizzi di politica economica per il rafforzamento del tessuto produttivo nazionale; una politica che fa leva, in particolare, sull'aggregazione, sullo scambio di *knowhow* e sulla collaborazione tra operatori economici diversi. La rapida diffusione dei Contratti di Rete, dal 2010 ai primi mesi del 2015, oltre a confermare utilità di tale strumento, riflette in modo evidente la **necessità di molti attori del mercato, specie di ridotte dimensioni, di aggregarsi secondo schemi flessibili** per fare fronte ad una serie di criticità, inaspritesi ulteriormente a causa della lunga fase di crisi registrata nel Paese. **La disciplina attualmente in vigore in materia, tuttavia, ammette alla sottoscrizione di un contratto di rete esclusivamente i soggetti che risultino titolare di un'impresa**, con ciò escludendo, secondo una interpretazione restrittiva della norma di cui si dirà in seguito, coloro che operano nel sistema delle libere professioni.

Ad oggi, pertanto, risulta, escluso dai Contratti di Rete un bacino potenziale di oltre 1 milione di liberi professionisti, a tutti gli effetti vere e proprie micro-impresе, spesso inserite in complesse ed articolate filiere della produzione e portatrici di *know-how* specifico nell'ambito catene del valore guidate da imprese più strutturate. Liberi professionisti che rappresentano, si ricorda, il 5% dell'occupazione totale.

Nell'ottica di rafforzare e valorizzare il Contratto di Rete, in quanto strumento utile a favorire gli obiettivi di crescita economica e di consolidamento della ripresa, appare imprescindibile addivenire ad una **modifica sostanziale della normativa**, ampliando la tipologia dei soggetti che possono aderire ad un Contratto di Rete e **aprendo in modo esplicito l'uso di tale strumento, in particolare, alla figura dei liberi professionisti iscritti agli Albi e/o ai collegi professionali**.

Scendendo maggiormente nei dettagli della normativa, il comma 4 *ter* e seguenti dell'articolo 3 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, definiscono il Contratto di Rete come lo strumento con cui ***“più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato (...)”***.

Lo stesso comma 4 *ter* ed il successivo comma 4 *quater* prevedono, inoltre, l'obbligo di iscrizione del Contratto di Rete presso i singoli registri delle imprese dei soggetti partecipanti o, nel caso di costituzione di un fondo comune, presso il registro delle imprese dove il Contratto di Rete ha stabilito la propria sede.

Quanto riportato nei commi 4 *ter* e 4 *quater* fa emergere con chiarezza come lo **strumento del Contratto di Rete sia stato ideato e costruito intorno alla figura dell'imprenditore come tradizionalmente inteso** alla luce dell'art. 2082 del Codice Civile, e cioè un soggetto che eserciti professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Stando a una rigida applicazione e interpretazione della disciplina civilistica, **i liberi professionisti non sono qualificabili come imprenditori nel nostro ordinamento**, salvo qualora esercitino un'attività organizzata in

forma di impresa, con la conseguenza di risultare espressamente esclusi dalla possibilità di sottoscrivere un Contratto di Rete ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5.

Ciò premesso, sebbene sia chiaro il riferimento ai soggetti che possono porre in essere il Contratto di Rete, è importante chiedersi se **l'individuazione degli stessi alla luce della sola disciplina civilistica, tradizionalmente intesa non rischi di ridurre in modo significativo la portata innovativa dello strumento** predisposto dal legislatore, depotenziandone gli obiettivi di flessibilità, dinamicità e produttività ai quali tale strumento è primariamente preposto.

Ed infatti, **tenere fuori da tali forme di aggregazione le diverse categorie delle libere professioni, in particolare quelle tecniche, non appare conforme agli orientamenti che il sistema produttivo sembra attualmente assumere** e che i principi della crescita sembrano attualmente dettare. In particolare, il supporto offerto nel campo delle professioni tecniche può essere rilevante in termini di progettazione, di sperimentazione, di analisi e prove, attività non di rado oggetto di un Contratto di Rete. La sottoscrizione di Contratto di Rete che includesse anche i liberi professionisti, inoltre, permetterebbe alle imprese di usufruire più agevolmente dei servizi offerti dagli stessi, superando la necessità dei numerosi contratti di collaborazione e contratti d'opera attualmente posti in essere al medesimo scopo.

A sostegno dell'inclusione dei professionisti nei Contratti di Rete si osserva, inoltre, come la **distinzione operata dalla disciplina civilistica italiana fra "imprenditore" e "libero professionista"** – improntata in modo particolare sulle modalità di svolgimento delle attività – **non possa e non debba comunque tradursi in un ostacolo alla libera concorrenza** e alla possibilità di sviluppare sinergie fra soggetti di natura diversa, al fine di incrementare efficienza, produttività e competitività di un'attività economica.

Per contrastare tale rischio e partendo dal presupposto evidente che anche i professionisti svolgono frequentemente attività di tipo economico, **il legislatore e la giurisprudenza comunitaria hanno già da tempo contribuito a ridefinire la nozione di "imprenditore", in modo da ricomprendere il tale categoria di soggetti anche l'esercente una professione intellettuale.**

Già da diversi anni, infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha contribuito ad affermare il principio secondo cui è considerata impresa qualsiasi entità che svolga una attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento, ricomprendendo tra queste anche le professioni intellettuali (cfr., *ex multis*, sui medici, Pavlov, 12 settembre 2000, C-180-184/98¹; spedizionieri doganali, Commissione c. Italia, 18 giugno 1998, C-

¹ Per comodità, si riportano i punti 75-77 della sentenza Pavlov, C-180-184/98: *"A questo proposito, dalla costante giurisprudenza risulta che **costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato (...)**;*

76 Nella causa de qua, i medici specialisti membri della LSV forniscono, nella loro qualità di operatori economici autonomi, servizi su un mercato, cioè quello dei servizi medici specialistici. Questi medici ricevono dai loro pazienti una retribuzione per i servizi che somministrano loro e assumono i rischi finanziari connessi con l'esercizio della loro attività.

77 Ciò considerato, i medici specialisti autonomi membri della LSV svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è

35/96, punto 36; ed avvocati , Wouters, 19 febbraio 2002, C-309/99, punti 44-49, Arduino, 19 febbraio 2002, C-35/99). Tale orientamento si è tradotto positivamente nella **definizione di piccole e medie imprese** contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e ribadita all'Allegato I al Reg. CE 800/2008. Ai sensi della predetta normativa, infatti, **va considerata impresa "ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica"**, ricomprendendo in tal modo anche i lavoratori autonomi, in un'ottica di equiparazione fra attività professionali e impresa che ha già incontrato l'avallo, fra i tanti, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato² e del Consiglio di Stato³.

Tale apertura verso la nozione estensiva di operatore economico di matrice comunitaria ha già prodotto **effetti determinanti nel nostro ordinamento rispetto alla normativa sugli appalti pubblici**, le cui riforme susseguite nel corso degli anni ha prodotto un graduale ampliamento dei soggetti ammessi a partecipare alle relative procedure di gara.

Il consolidarsi di tale orientamento interpretativo estensivo in tema di "impresa" ha portato, inoltre, la Commissione Europea, con il **Piano d'azione imprenditorialità 2020**, ad avviare una iniziativa volta a

regolamentato siano tali da modificare questa conclusione (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 1998, Commissione/Italia, già citata, punti 37 e 38)".

² Cfr., *ex multis*, (Provvedimento del 18 novembre 1992, Aici-Fiv), in cui l'Autorità Federazione Italiana Vela è stata qualificata come impresa dal punto di vista economico e assoggettata alla legge n. 287/90, in virtù del fatto che la sua attività non consiste solo nell'esercizio di poteri regolamentari ma comporta anche l'assunzione di scelte economiche relative al reperimento e alla distribuzione dei finanziamenti; cfr. anche il provvedimento del 14 dicembre 1994, "Tariffe Amministratori di Condomini", in cui l'Autorità ha già assoggettato alle regole della concorrenza le professioni intellettuali, considerando come imprese gli amministratori di condomini, i quali esercitano un'attività svolta anche dai geometri. Al riguardo si ricorda anche come il TAR del Lazio, con decisione del 25 ottobre 1995, nel rigettare il ricorso proposto contro la citata decisione dell'Autorità, ha condiviso la definizione di impresa risultante dal diritto comunitario e riferita a tutti i soggetti che svolgono attività economica e che, quindi, siano attivi su un determinato mercato.

³ Cfr. Consiglio di Stato, sentenza 5 marzo 2012 n. 1244.

rafforzare le politiche di sostegno all'imprenditorialità, valorizzando il ruolo delle professioni liberali e favorendo la partecipazione degli stessi ai fondi UE previsti per il periodo 2014-2020, in modo da rimuovere gli ostacoli derivanti dalle prassi amministrative nazionali, tese in molti casi a sfavorire la partecipazione di lavoratori autonomi ai finanziamenti stanziati a livello comunitario.

E' utile fare presente come da alcuni anni, inoltre, **le Regioni si siano attivate nella direzione già avviata in ambito comunitario**, prevedendo nei Piani Operativi Regionali numerose iniziative di finanziamento destinate, oltre che alla PMI, anche ai lavoratori autonomi, fra cui si rammenta, in particolare, l'estensione ai liberi professionisti dell'accesso alla garanzia del microcredito e, più in generale, al Fondo di garanzia PMI del Ministero dello Sviluppo Economico.

E' notizia recente, altresì, la prossima pubblicazione degli attesi bandi regionali per l'accesso dei professionisti ai Fondi Strutturali Europei.

Proposta di emendamento

Alla luce di tutto quanto detto, è di assoluta evidenza la necessità di includere i liberi professionisti tra i soggetti titolati a partecipare ai Contratti Di Rete.

In particolare, si ravvisa la necessità di intervenire sul testo di legge in materia di Contratti di Rete, in modo da **includere espressamente** tra i soggetti ammessi alla sottoscrizione di tali contratti anche i **liberi professionisti iscritti agli Albi e/o ai collegi professionali**, attraverso una modifica del comma 4 *ter* e seguenti dell'articolo 3 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 (convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata

con la L. 23 luglio 2009 n.99 e con L. 30 luglio 2010 n.122, nonché modificata in forza di L.n.134/2012 e di D.L.n.179/2012, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221).

Per tutto quanto detto, si richiede di includere nel testo del DDL in esame un articolo aggiuntivo che contenga quanto di seguito riportato:

“Il comma 4-ter dell’articolo 3 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 è modificato come segue:

*«Art. 3 Distretti produttivi e ~~reti di imprese~~ **contratti di rete***

*«4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori **e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi** perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie ~~imprese attività~~ ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa **e/o professione** (...). Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: (...) 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero*

*per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese **e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi aderenti**, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); (...) d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori **e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi** e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, **e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi** partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di*

garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; 5 f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo».

Il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 è modificato come segue:

*« 4-quinquies. Alle reti **delle** imprese **e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi**, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta».*

Infine, per quanto attiene all'art. **3 comma 4 quater** del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, preme osservarsi come ogni eventuale problema di coordinamento fra la disciplina emendata e l'obbligo di iscrizione dei Contratti di Rete nel registro delle imprese, attualmente previsto dal comma in questione, potrà essere agevolmente risolto attraverso interventi successivi volti ad istituire, ad esempio, una sezione speciale dedicata all'interno dei singoli registri delle imprese.

7. Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura e ingegneria

Motivazione

L'art. 263 del DPR 207/2010, stabilendo i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i professionisti devono dimostrare di possedere al fine di partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, **costituisce un elemento di chiusura del mercato dei lavori pubblici ai giovani e, in generale, ai professionisti che non siano titolari di uno studio di dimensioni notevoli**, in grado di garantire adeguato fatturato e un notevole numero di dipendenti.

In base ai dati rilevati dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nei bandi per gare di servizi di ingegneria senza esecuzione pubblicati nel 2014, le stazioni appaltanti hanno richiesto che le imprese partecipanti fossero dotate di personale composto in media da circa 6 elementi e avessero un fatturato globale di poco inferiore ai 600mila euro. Tali richieste si vanno ad inserire in un contesto in cui ben oltre la metà (57,6%) delle persone fisiche operanti nel settore *“Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche”* ha dichiarato ricavi annui inferiori ai 30mila euro (dati Studi di settore 2012) e in cui il numero medio di addetti nelle imprese del medesimo settore (dati Istat) è pari ad

1,4, ragione per cui appare evidente come sia in atto una **progressiva “marginalizzazione” dei professionisti.**

Tale chiusura assume dimensioni allarmanti in un momento in cui la crisi economica degli ultimi anni, che ha particolarmente colpito il settore dei lavori pubblici, ha di fatto impedito alla stragrande maggioranza di professionisti di conseguire o anche di conservare il possesso di tali requisiti, determinando un **mercato dei lavori pubblici sempre più riservato ad un numero molto limitato di soggetti erogatori di servizi di architettura e ingegneria**, con il rischio che ciò possa alimentare il fenomeno della corruzione.

Per quanto sopra esposto, si ritiene **indispensabile ridurre notevolmente i requisiti prescritti dall'art. 263 del DPR 207/2010**, in linea con i principi a cui si ispira la nuova direttiva comunitaria 2014/24/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dello scorso 28 marzo 2014.

L'art. 263 del DPR 207/2010, così come formulato, si pone, infatti, in **contrasto con il disposto degli 101 e ss., del TFUE** (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), soprattutto in ragione del fatto che la fissazione di criteri legati a fatturato globale, espletamento dei lavori negli ultimi 10 anni, svolgimento di servizi e numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni arreca un innegabile pregiudizio alle relazioni concorrenziali, ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi professionisti.

Analogamente, anche la fissazione dei predetti criteri comporta **la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi**, determinandone una restrizione della

concorrenza che lede il diritto alla libera prestazione dei servizi stessi ed il diritto di stabilimento riconosciuto a tutti i cittadini europei, in quanto, pur applicandosi indistintamente, di fatto impedisce o rende più difficile le attività di prestazione di servizi o l'esercizio del diritto di stabilimento del prestatore che sia cittadino di un altro Stato membro.

Proposta di emendamento

Per tutto quanto detto, si propone di aggiungere al testo del DDL attualmente in discussione un articolo recante le seguenti disposizioni in materia di misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito della prevenzione della corruzione:

“Al comma 1 dell'art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) le parole "cinque esercizi" sono sostituite dalle parole "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole " a base d'asta" va aggiunto "nel rispetto dell'art. 41 comma 2 del Codice";*
- b) alla lettera b), le parole "variabile tra 1 e 2 volte" sono sostituite dalle parole "pari ad almeno una volta";*
- c) alla lettera c), le parole "due servizi" sono sostituite dalle parole "un servizio" e le parole "da 0,40 a 0,80" sono sostituite dalle parole "da 0,20 a 0,40";*
- d) alla lettera d), le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni" e le parole "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole "pari ad almeno una volta".*

COMPOSIZIONE DELLA VI COMMISSIONE (FINANZE)

PRESIDENTE



CAPEZZONE Daniele FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'

VICEPRESIDENTI



PELILLO Michele PARTITO DEMOCRATICO



RUOCCO Carla MOVIMENTO 5 STELLE

SEGRETARI



SOTTANELLI Giulio Cesare SCELTA CIVICA PER L'ITALIA

ALTRI MEMBRI



ALBERTI Ferdinando MOVIMENTO 5 STELLE



BARBANTI Sebastiano MISTO - ALTERNATIVA LIBERA



BERNARDO Maurizio AREA POPOLARE (NCD-UDC)



BONIFAZI Francesco PARTITO DEMOCRATICO



BUSIN Filippo LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI



CAPOZZOLO Sabrina PARTITO DEMOCRATICO



CARBONE Ernesto PARTITO DEMOCRATICO



CARELLA Renzo PARTITO DEMOCRATICO



CAUSI Marco PARTITO DEMOCRATICO



COLANINNO Matteo PARTITO DEMOCRATICO



CURRO' Tommaso PARTITO DEMOCRATICO



DE MARIA Andrea PARTITO DEMOCRATICO



DI MAIO Marco PARTITO DEMOCRATICO



DI STEFANO Marco PARTITO DEMOCRATICO



FICO Roberto MOVIMENTO 5 STELLE



FRAGOMELI Gian Mario PARTITO DEMOCRATICO



FREGOLENT Silvia PARTITO DEMOCRATICO



GEBHARD Renate MISTO - MINORANZE LINGUISTICHE



GINATO Federico PARTITO DEMOCRATICO



GIORGETTI Alberto FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'



GITTI Gregorio PARTITO DEMOCRATICO



GUTGELD Itzhak Yoram PARTITO DEMOCRATICO



LAFFRANCO Pietro FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'



LODOLINI Emanuele PARTITO DEMOCRATICO



MAIETTA Pasquale FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE



MORETTO Sara PARTITO DEMOCRATICO



PAGANO Alessandro AREA POPOLARE (NCD-UDC)



PAGLIA Giovanni SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'



PASTORINO Luca MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica



PESCO Daniele MOVIMENTO 5 STELLE



PETRINI Paolo PARTITO DEMOCRATICO



PISANO Girolamo MOVIMENTO 5 STELLE



RIBAUDO Francesco PARTITO DEMOCRATICO



ROMANO Francesco Saverio FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'



SANGA Giovanni PARTITO DEMOCRATICO



SAVINO Sandra FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'



SBERNA Mario PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO



VILLAROSA Alessio Mattia MOVIMENTO 5 STELLE



VITELLI Paolo SCELTA CIVICA PER L'ITALIA



ZOGGIA Davide PARTITO DEMOCRATICO

COMPOSIZIONE DELLA X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

PRESIDENTE



EPIFANI Ettore Guglielmo PARTITO DEMOCRATICO

VICEPRESIDENTI



ABRIGNANI Ignazio FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'



CRIPPA Davide MOVIMENTO 5 STELLE

SEGRETARI



GIAMMANCO Gabriella FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'



PRODANI Aris MISTO - ALTERNATIVA LIBERA

ALTRI MEMBRI



ALFREIDER Daniel MISTO - MINORANZE LINGUISTICHE



ALLASIA Stefano LEGA NORD E AUTONOMIE



ARLOTTI Tiziano PARTITO DEMOCRATICO



BARGERÒ Cristina PARTITO DEMOCRATICO



BASSO Lorenzo PARTITO DEMOCRATICO



BENAMATI Gianluca PARTITO DEMOCRATICO



BINI Caterina PARTITO DEMOCRATICO



BOMBASSEI Alberto SCELTA CIVICA PER L'ITALIA



CANCELLERI Azzurra Pia Maria MOVIMENTO 5 STELLE



CANI Emanuele PARTITO DEMOCRATICO



CARUSO Mario PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO



CESARO Luigi FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'



CIMMINO Luciano SCELTA CIVICA PER L'ITALIA



CIVATI Giuseppe MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica



DA VILLA Marco MOVIMENTO 5 STELLE



DELLA VALLE Ivan MOVIMENTO 5 STELLE



DONATI Marco PARTITO DEMOCRATICO



FANTINATI Mattia MOVIMENTO 5 STELLE



FERRARA Francesco Detto Ciccio SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'



FOLINO Vincenzo PARTITO DEMOCRATICO



GALPERTI Guido PARTITO DEMOCRATICO



GINEFRA Dario PARTITO DEMOCRATICO



IMPEGNO Leonardo PARTITO DEMOCRATICO



LACQUANITI Luigi PARTITO DEMOCRATICO



MARTELLA Andrea PARTITO DEMOCRATICO



MARTI Roberto FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'



MINARDO Antonino AREA POPOLARE (NCD-UDC)



MONTRONI Daniele PARTITO DEMOCRATICO



NESI Edoardo MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica



PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido PARTITO DEMOCRATICO



POLIDORI Catia FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'



PORTAS Giacomo Antonio PARTITO DEMOCRATICO



RAMPELLI Fabio FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE



RICCIATTI Lara SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'



SCUVERA Chiara PARTITO DEMOCRATICO



SENALDI Angelo PARTITO DEMOCRATICO



TARANTO Luigi PARTITO DEMOCRATICO



TIDEI Marietta PARTITO DEMOCRATICO



VALLASCAS Andrea MOVIMENTO 5 STELLE



VIGNALI Raffaello AREA POPOLARE (NCD-UDC)
